



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

**Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato**

presieduta dal Presidente Manuela Arrigucci;

formata dai Magistrati: Maria Luisa Romano, Carmela Mirabella, Nicola Bontempo,
Luigi Caso, Mauro Oliviero (*relatore*), Laura Cafasso, Luca Fazio, Stefano Castiglione,
Marco Boncompagni, Benedetta Cossu, Giuseppe Teti, Rossella Bocci, Valeria
Franchi, Filippo Izzo, Donato Centrone, Gioacchino Alessandro, Renato Catalano,
Ottavio Caleo, Federica Pasero, Ruben D'Addio, Emanuele Petronio;

nell'adunanza del 10 dicembre 2025

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto del
12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161, concernente modificazioni al predetto testo
unico;

VISTO l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il decreto del Ministro della salute 25 settembre 2025, n. 301, di conferimento dell'incarico di esperto in materia di formazione del personale sanitario reso in favore della dott.ssa XXX, nell'ambito del contingente di cui agli artt. 1, comma 5, e 8, comma 2, del d.p.c.m. 20 ottobre 2023, n. 195;

VISTA la relazione in data 26 novembre 2025 con la quale il Magistrato istruttore Rosalba Di Giulio ha proposto al Consigliere delegato il deferimento all'Organo collegiale della pronuncia sulla legittimità del menzionato atto;

VISTA la nota in data 28 novembre 2025 con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha deferito alla Sezione il predetto atto;

VISTA l'ordinanza in data 28 novembre 2025, con la quale il Presidente della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha convocato il Collegio per l'adunanza odierna;

VISTA la nota in pari data, con la quale la Segreteria della Sezione ha comunicato la predetta convocazione al Ministero della salute – Ufficio di Gabinetto e all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

UDITO il relatore, Cons. Mauro Oliviero;

UDITI i rappresentanti dell'Amministrazione, dott. Giovanni Leonardi - Capo del Dipartimento della salute umana della salute animale e dell'ecosistema e dei rapporti internazionali e dott. Alessio Nardini - Direttore generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema; dott. Francesco Ali - Direttore dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

con l'assistenza della dott.ssa Maria Stefania Forteleoni, in qualità di Segretario di adunanza.

Ritenuto in

FATTO

1. Con Pec consegnata in data 29 settembre 2025, è pervenuto all'esame della Corte dei conti, per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *f-bis*), della legge n. 20 del 1994, il provvedimento con il quale il Direttore della Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema (incardinata nell'ambito del Dipartimento della salute umana e della salute animale e dell'ecosistema - One Health - e dei rapporti internazionali del Ministero della salute), ha conferito, ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, alla dott.ssa XXX - dottore commercialista esterno all'amministrazione - l'incarico dirigenziale di seconda fascia per la titolarità dell'Ufficio 1 - Affari generali presso la citata Direzione, con effetto dalla registrazione.

2. Con precedente decreto dirigenziale 11 gennaio 2024, alla dott.ssa XXX era stato conferito l'incarico dirigenziale di direzione dell'Ufficio 13 - Ufficio giuridico amministrativo-contabile della ex Direzione generale della prevenzione sanitaria, ai

sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, e s.m.i., ammesso alla registrazione il 24 gennaio 2024, con durata di tre anni, ma terminato anticipatamente il 31 maggio 2025. Ciò perché dal 1° giugno 2025 aveva preso l'avvio la riorganizzazione del Ministero e la predetta quindi cessava dall'incarico, in quanto l'ufficio al quale era stata preposta veniva soppresso con l'istituzione dell'Ufficio 1 – Affari generali della Direzione generale della prevenzione – fascia A – assegnato, a seguito di interpello, ad altro dirigente interno al Ministero.

3. Con nota prot. DGPOB n. 14475 del 4 aprile 2025, era stata avviata la procedura di interpello, rivolta solo al personale dirigenziale interno all'Amministrazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale risultanti dal nuovo assetto organizzativo, ex art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di cui al d.m. 21 novembre 2024, stante la decadenza automatica (al 31 maggio 2025) degli incarichi dirigenziali in essere, conferiti, ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 5-bis, 6 e 10, del d.lgs. n. 165/2001, sui posti di funzione individuati dal precedente assetto organizzativo, a conclusione delle procedure di conferimento, secondo quanto previsto dall'art. 21, commi 4 e 7, del citato d.m. 21 novembre 2024.

All'esito della predetta procedura la specifica posizione era risultata vacante.

4. Successivamente, con la nota della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio (prot. n. 0032424 DGRUEB del 2 agosto 2025), veniva perciò avviata la procedura per la selezione del personale dirigenziale per l'Ufficio 1 – Affari Generali della Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema, rivolta ai dirigenti esterni ex art. 19, comma 5-bis del d.lgs. n. 165/2001 e alle professionalità da incaricare ai sensi dell'art. 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo (nel

rispetto del limite percentuale della dotazione organica stabilito dalla medesima norma).

Con la nota della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio prot. n. 0035297-28/8/2025-DGREUB-MDS-P erano state trasmesse n. 18 candidature pervenute a cui conferire l'incarico, di cui n. 10 soggetti aventi titoli nell'ambito dell'art. 19, comma 5-bis, e n. 8 sulla base dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

5. All'esito dell'istruttoria con la quale si è dato seguito alla valutazione dei *curricula* e all'analisi dei titoli, delle esperienze e delle competenze organizzative e gestionali dei candidati, è emerso che la dott.ssa XXX fosse la candidata idonea a ricoprire l'incarico rientrando tra quelli da conferire ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, considerato che le domande pervenute da parte dei dirigenti esterni, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, non presentavano caratteristiche idonee a soddisfare pienamente le specificità professionali richieste dall'interpello.

6. L'Amministrazione ha dedotto le attitudini professionali della dr.ssa XXX dal suo *curriculum*. In particolare, aveva ritenuto che la candidata fosse quella maggiormente idonea a ricoprire l'incarico in questione *"in quanto oltre a soddisfare pienamente tutti i requisiti previsti dall'interpello, possiede ai più alti livelli le specifiche professionali richieste, vantando un'elevata esperienza nella dirigenza, una comprovata qualificazione professionale e un ottimo percorso formativo"*. Le competenze possedute dalla prescelta, sia di carattere generale che tecnico-sanitarie, erano state valutate con il giudizio di *"eccellente"*. Sullo stesso livello apicale venivano considerate le capacità organizzative nel coordinamento di più strutture, nel coordinamento di gruppi, di revisione della spesa e controllo di gestione, nonché nella materia degli appalti

(proprio per la prolungata esperienza direzionale svolta sia in ambito ministeriale che in aziende sanitarie, laddove la dott.ssa XXX aveva svolto il ruolo apicale di direttore amministrativo aziendale). Infine, la candidata aveva ricoperto il ruolo di direttore di struttura complessa, dimostrando caratteristiche professionali aggiuntive rispetto agli altri candidati appartenenti ai ruoli esterni della Pubblica Amministrazione.

7. Quanto alla comparazione tra i curricula, il punteggio attribuito ai candidati (in relazione ai requisiti e alle specifiche professionali richiesti nell'avviso di interpello) era stato riportato nelle relative schede di valutazione, con scala da 0 a 5 (0 – insufficiente; 1 – sufficiente; 2 – discreto; 3 – buono; 4 – ottimo; 5 – eccellente).

8. L'Ufficio di controllo ha sollevato un rilievo istruttorio con i seguenti contenuti:

a) I requisiti richiesti nell'interpello erano generalmente e naturalmente presenti nella specifica professionalità dei dirigenti amministrativi. L'unico titolo preferenziale era il possesso di abilitazioni professionali nelle materie pertinenti all'incarico.

b) Dal verbale di valutazione era emerso che le candidature dei dirigenti amministrativi esterni non soddisfacevano pienamente le specifiche professionali richieste dall'interpello.

Al contrario, le competenze della candidata prescelta, sia generali che tecnico-sanitarie, sono state valutate con 5 punti (eccellente), al pari del requisito relativo alle capacità organizzative nel coordinamento di strutture e gruppi, nonché all'attività di revisione della spesa, controllo di gestione e appalti.

Tali requisiti professionali, a giudizio della Commissione giudicatrice, non erano presenti internamente e comunque erano aggiuntivi rispetto ai candidati esterni alle

PP.AA.

Il vero valore aggiunto che aveva orientato la scelta dell'Amministrazione era stato individuato nel fatto che l'interessata aveva diretto l'Ufficio 13 - Ufficio giuridico amministrativo-contabile della ex Direzione generale della prevenzione sanitaria (dal 24 gennaio 2024 al 31 maggio 2025).

c) Invero, dall'analisi del *curriculum* della dott.ssa XXX, oltre al possesso di titoli di studio e diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, borse di ricerca e master universitari (di cui peraltro solo il master in "Organizzazione, management, eGovernment delle Pubbliche Amministrazioni" risultava pertinente all'ambito dell'incarico), sono emersi un titolo abilitante alla professione di dottore commercialista e alcune sommarie informazioni sulla durata degli incarichi ricoperti sempre a tempo determinato.

d) In sede di contraddittorio, è emerso che alcuni candidati con qualifica dirigenziale amministrativa di altre P.A. (molti dei quali in possesso delle abilitazioni professionali richieste per le materie attinenti all'incarico) vantavano una pluriennale esperienza e una specifica competenza simile (sviluppata ed acquisita attraverso specifici incarichi dirigenziali presso le ASL sul territorio), anche in materia di appalti, contabilità, controllo delle procedure di spesa, controllo di gestione e coordinamento di gruppi e strutture.

In particolare, si trattava dei candidati:

- dott. XXX, dirigente amministrativo presso l'ASL Roma 6;
- dott. XXX, dirigente amministrativo presso l'ASL di Frosinone;
- dott.ssa XXX, dirigente amministrativo presso l'ASL Roma 6, dal 2024, peraltro in

posizione di comando presso il Ministero della salute;

- dott.ssa XXX, dirigente amministrativo presso la ASL Roma 6.

e) Quest'ultima, addirittura, aveva partecipato al precedente interpello per l'analogo incarico dirigenziale di direzione dell'Ufficio 13 – Ufficio giuridico amministrativo-contabile della ex Direzione generale della prevenzione sanitaria, poi assegnato alla dott.ssa XXX.

In quell'occasione, la dott.ssa XXX aveva dichiarato nel suo *curriculum* (lo stesso presentato per la procedura all'esame odierno) competenze ed esperienze dirigenziali che la stessa Amministrazione aveva valutato diversamente, attribuendole il punteggio di "discreto" (7 punti), al pari di altri requisiti (come la capacità di coordinamento e la gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali). Questo punteggio era superiore a quello attribuito nell'attuale sede per gli stessi dati curriculari (1 = "sufficiente").

f) Stante quanto sopra, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla valutazione condotta dalla Commissione sulle istanze pervenute al Ministero.

9. Con nota di risposta a rilievo del 17 novembre 2025, il Direttore generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema ha fornito i seguenti riscontri.

Sul punto a), l'Amministrazione ha preliminarmente descritto i compiti dell'Ufficio 1 come definiti dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Ministro della salute 21 novembre 2024 ed ha illustrato le conseguenti caratteristiche, che erano da ricercare in capo al dirigente da preporre.

Avuto riguardo ai requisiti richiesti dall'interpello, a detta dell'Amministrazione, ve ne sarebbero stati taluni che richiedono esperienze particolari, che non tutti i ruoli

dirigenziali amministrativi consentono di acquisire, quali: l'esperienza direzionale qualificata, anche attraverso il coordinamento di più strutture e competenze consolidate in materia di appalti, contabilità, revisione della spesa e controllo di gestione, l'attività giuridico-contabile afferente alla promozione dei corretti stili di vita e il contrasto al fenomeno delle dipendenze oltre alla tutela dell'ecosistema e delle persone vulnerabili e in particolar modo le numerose attività relative alla ripartizione e alla gestione dei fondi dedicati (da effettuarsi in coordinamento con gli Uffici di riferimento della Direzione generale, degli altri Dipartimenti e/o Direzioni ministeriali competenti, nonché in raccordo con le altre Amministrazioni coinvolte). Sul punto b), l'Amministrazione ha evidenziato che alla candidata XXX è stato, altresì, attribuito un punteggio molto elevato per l'esperienza di direzione dell'Ufficio 13 - Ufficio giuridico amministrativo-contabile della ex Direzione generale della prevenzione sanitaria svolta proprio in ambito ministeriale.

Si tratta di un'esperienza che le conferirebbe caratteristiche professionali aggiuntive rispetto ai candidati esterni ai ruoli della pubblica amministrazione e, comunque, a giudizio della Commissione, *"non rinvenibili all'interno"*. In tal senso sono stati giustificati i punteggi elevati alla stessa attribuiti con il voto di 5 (eccellente) proprio in relazione alla capacità organizzative nel coordinamento di più strutture, di gruppi, nell'attività di revisione della spesa e controllo di gestione, nonché nella materia degli appalti.

Con riguardo al punto c), l'Amministrazione ha evidenziato di aver valutato anche il contenuto della attività formativa e professionale illustrato nella manifestazione di interesse della predetta candidata.

In particolare, i titoli formativi *post lauream* posseduti dalla dott.ssa XXX (così come per gli altri candidati) hanno rilevato non in quanto richiesti espressamente nei requisiti dell'interpello, ma quali aspetti pertinenti alla valutazione della competenza, esperienza e conoscenza richieste in linea generale dall'avviso in termini di qualità.

Trattasi dell'incarico espletato di direttore amministrativo aziendale in Enti del Sistema sanitario nazionale e di direttore dell'Unità operativa complessa Contabilità e bilancio presso la Asl di Latina.

La predetta ha avuto anche un ruolo di revisore unico del Comitato provinciale della Croce Rossa di Latina ed ha svolto l'attività di rappresentanza legale e rapporti con gli enti, oltre all'incarico di dirigente amministrativo di II fascia presso INPS; è iscritta altresì nell'Elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione.

Per quanto riguarda il punto d), relativo alla valutazione comparativa dei candidati con qualifica dirigenziale presso le ASL (dott. XXX, dott. XXX, dott.ssa XXX, che dal 2024 ricopre una posizione di comando presso il Ministero della salute, e dott.ssa XXX), l'Amministrazione ha ribadito, come già precisato nel verbale della procedura, che l'esperienza pluriennale dei dirigenti ASL era inferiore alla ventennale e qualificata esperienza della dott.ssa XXX nella direzione presso amministrazioni del SSN o simili. Tuttavia, tale esperienza non corrispondeva pienamente alle materie oggetto dell'incarico e non poteva essere valutata con gli stessi punteggi attribuiti alla dott.ssa XXX.

In particolare:

- il dott. XXX, dirigente amministrativo dal 2016, con incarico di sostituzione di

direttore U.O.C. Gestione economico-finanziaria, ha acquisito esperienza, tra le altre, nella gestione e nel coordinamento delle risorse umane assegnate alla UOC di riferimento, nonché nella contabilità analitica e nella attività di allineamento contabilità generale e analitica;

- il dott. XXX, dirigente amministrativo dal 2021, mostra di possedere esperienza prevalentemente nell'elaborazione di contratti, convenzioni ed accordi, nonché nella gestione della contabilità correlata alle attività della UOC Affari generali nell'ASL di Frosinone, maturate come funzionario, peraltro (come emerge dalle date indicate nei relativi curricula) nel medesimo periodo in cui era la dott.ssa XXX in qualità di direttore amministrativo a coordinare e supervisionare tale unità operativa;

- la dott.ssa XXX, dirigente amministrativo dal 2019, si è occupata prevalentemente di supporto amministrativo agli affari legali presso l'ASL Roma 6, fino al dicembre 2023, svolgendo peraltro incarichi dirigenziali di natura professionale e anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivo e di controllo, conferibili ai dirigenti con meno di 5 anni di servizio e non comportanti la responsabilità di una struttura.

Con riferimento ai punti e) ed f), l'Amministrazione ha confermato le proprie precedenti valutazioni.

Infine, i candidati XXX e XXX avevano svolto in precedenza il ruolo di funzionari in diversi ambiti di competenza del Ministero della salute. Tali attività, tenuto conto dell'oggetto dell'avviso e dell'incarico da attribuire, non hanno potuto assumere diretto rilievo ai fini dell'attribuzione del punteggio perché non attinenti allo svolgimento di funzioni dirigenziali.

L'Amministrazione ha, pertanto, concluso di aver orientato la propria scelta sulla dott.ssa XXX, ex art. 19, comma 6, in quanto i quattro candidati dirigenti esterni, nonostante le loro significative esperienze acquisite, non avrebbero raggiunto quella qualificata esperienza direzionale posseduta invece dalla predetta.

Gli elementi pervenuti non sono, tuttavia, apparsi idonei a far ritenere legittimo il provvedimento all'esame ai fini della ammissibilità al visto e conseguente registrazione.

È seguita relazione del Magistrato istruttore in cui si chiedeva di deferire l'atto alla Sezione, richiesta condivisa dal Consigliere delegato.

Nella relazione di deferimento, in sintesi, si osserva quanto segue: la scelta di conferire un incarico dirigenziale ad un soggetto esterno alla pubblica amministrazione, anziché valorizzare dirigenti già in servizio presso altre amministrazioni (ASL) con comprovata esperienza pluriennale, appare non conforme alla *ratio* dell'art. 19, commi 5 e 5-bis del d.lgs. n. 165/2001, che impongono di dare priorità ai dirigenti in senso lato; violativa dell'art. 19, comma 6, in quanto carente di adeguata motivazione circa l'insuperabile mancanza di professionalità interna all'amministrazione in generale; in contrasto con i principi di buon andamento, imparzialità ed economicità nella gestione delle risorse umane, di cui agli artt. 97 Cost. e 1 del d.lgs. n. 165/2001.

Con apposita memoria integrativa l'Amministrazione ha ribadito che la comparazione, con l'attribuzione dei relativi punteggi, è stata fatta sulla base dei requisiti richiesti dall'interpello nonché dall'atto di indirizzo del Ministero della salute adottato il 16 giugno 2010, individuando nella dr.ssa XXX caratteristiche

professionali aggiuntive (cd. *quid pluris*) tali da renderla *maggiormente* idonea a ricoprire il posto oggetto del bando.

Con riguardo ai candidati dott. XXX, dirigente amministrativo presso l'ASL Roma 6; dott. XXX, dirigente amministrativo presso l'ASL di Frosinone; dott.ssa XXX, dirigente amministrativo presso la ASL Roma 6, dal 2024 in posizione di comando presso il Ministero della salute; dott.ssa XXX, dirigente amministrativo presso la ASL Roma 6, che non sono stati ritenuti idonei all'incarico da ricoprire, l'Amministrazione nega, peraltro, che l'esperienza svolta dalla dott.ssa XXX dal 24 gennaio 2024 al 31 maggio 2025 nella direzione dell'Ufficio 13 - Ufficio giuridico amministrativo-contabile della ex Direzione generale della prevenzione sanitaria, abbia assunto un ruolo dirimente nella scelta finale, pur ritenendo che tale funzione abbia conferito alla predetta caratteristiche professionali aggiuntive rispetto ai candidati dirigenti appartenenti ai ruoli di altra pubblica amministrazione.

Inoltre, l'Amministrazione ha ribadito che l'esperienza pluriennale dei predetti controinteressati rimane comunque più contenuta rispetto alla ultraventennale qualificata esperienza della dott.ssa XXX.

In particolare, la pregressa attività svolta dai candidati XXX e XXX presso il Ministero della salute con il ruolo di funzionari, tenuto conto dell'oggetto dell'avviso e dell'incarico da attribuire, non ha potuto assumere diretto rilievo ai fini dell'attribuzione del punteggio utile ad essere considerati idonei all'attribuzione dell'incarico, perché considerata attinente allo svolgimento di una funzione non dirigenziale.

L'Amministrazione ha, pertanto, concluso di aver orientato la propria scelta sulla

candidata ex art. 19, comma 6, in quanto i candidati dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, nonostante le significative esperienze acquisite, non avrebbero raggiunto la qualificata esperienza direzionale posseduta invece dalla dott.ssa XXX. In sede di audizione in adunanza pubblica, il rappresentante dell'Amministrazione, nel confermare e ulteriormente argomentare su quanto riportato negli atti scritti, ha affermato che anche all'indomani della modifica operata dal legislatore nel 2021 (decreto-legge n. 80/2021, art. 3-*bis*, ndr) viene fatta salva una continuità anche negli orientamenti precedenti che avevano fatto ritenere che, nel momento in cui si effettuano le comparazioni, si vanno a scegliere le professionalità migliori.

DIRITTO

Le argomentazioni fornite dall'Amministrazione, comprese quelle intervenute nel corso del contraddittorio, hanno permesso di superare alcune perplessità dell'Ufficio di controllo, ma non hanno consentito di ritenere il provvedimento scevro da censure.

1. Innanzitutto, per la “comprovata qualificazione professionale”, di cui all'art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, si richiede un onere di motivazione rafforzata, rispetto alla nomina effettuata ex comma 5-*bis*. Questa deve essere tesa ad evidenziare per quali ragioni la nomina di un soggetto privato esterno sia stata reputata dalla commissione quella maggiormente confacente alla soddisfazione del pubblico interesse.

Di conseguenza, la sussistenza di detto requisito non può essere desunta da un generico rinvio alla semplice adeguatezza delle esperienze risultanti dal *curriculum*

vitae del candidato, ma deve essere valutata e motivata dalla P.A. conferente anche in stretta connessione con la particolarità dei compiti assegnati al dirigente esterno nominato. È, infatti, proprio la presenza di un margine di discrezionalità più ampio (e, per come sempre affermato da questa Corte dei conti, con riferimento alle nomine ex comma 6) che richiede *“procedure più rigorose, al fine di motivare le scelte operate”* (deliberazione SCCLEG n. 10/2010/PREV).

2. Per quanto innanzi, occorre quindi evidenziare che, qualora l’Amministrazione attivi un’unica procedura selettiva finalizzata all’attribuzione di incarichi dirigenziali sia a personale proveniente da altri ruoli amministrativi (art. 19, comma 5-*bis*, d.lgs. n. 165/2001) sia a soggetti esterni in possesso di qualifiche professionali specifiche e comprovate (comma 6), la valutazione delle candidature deve necessariamente seguire una progressione logica e giuridicamente vincolata.

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che l’amministrazione è tenuta a dare priorità ai dirigenti interni – come correttamente avvenuto nel caso di specie – per poi procedere, ai sensi dell’art. 19, comma 5-*bis*, alla valutazione dei dirigenti non appartenenti ai ruoli, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Soltanto in via residuale, e a fronte dell’impossibilità di reperire professionalità adeguate all’interno del perimetro pubblico, può essere presa in considerazione l’attribuzione dell’incarico a soggetti esterni, in possesso di qualifiche professionali di particolare e comprovata eccellenza non rinvenibili nei ruoli dell’amministrazione (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazioni nn. SCCLEG/3/2022/PREV,

SCCLEG/14/2025/PREV, SCCLEG/15/2025/PREV, SCCLEG/16/2025/PREV).

È parimenti chiaro che l'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 impone che, ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, i criteri di valutazione siano predeterminati prima dell'esame delle domande, senza distinzione tra selezioni interne ed esterne.

La predeterminazione dei criteri richiede, pertanto, una valutazione preliminare rigorosa, finalizzata a definire il livello minimo di competenza ritenuto necessario per l'accesso all'incarico, ivi inclusa l'attribuzione di un punteggio numerico complessivo correlato ai titoli dichiarati.

Tale valutazione deve essere puntualmente formalizzata e documentata nel verbale della Commissione, in modo da garantire trasparenza, imparzialità e adeguata pubblicità dell'azione amministrativa.

Nel caso concreto, se il mancato raggiungimento del punteggio massimo complessivo di 14, quale sommatoria dei titoli valutabili, fosse stato considerato *ex ante* insufficiente ai fini dell'attribuzione dell'incarico, tale soglia avrebbe dovuto essere espressamente indicata e resa conoscibile prima dell'avvio dello scrutinio.

Solo qualora i candidati dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni non avessero raggiunto detta soglia minima di merito, la Commissione avrebbe potuto legittimamente procedere all'esame delle candidature presentate da soggetti privati esterni alle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 6 del citato art. 19.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che l'obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione costituisce presidio essenziale di trasparenza e parità di trattamento, imponendo che tali criteri siano definiti in modo

puntuale e preliminare fungendo da base oggettiva per l'attribuzione dei punteggi. L'assenza di tale fase propedeutica rende la procedura selettiva radicalmente illegittima (cfr. TAR Lazio, n. 2479/2021).

In punto di diritto, l'art. 12 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 – con cui è stato approvato il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego” – prevede che: *“Le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi relativi alle singole prove [...]”*.

La giurisprudenza amministrativa costante ha chiarito che *“I criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, risultando illegittimo il procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994”* (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 3 febbraio 2010, n. 558; TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 10 marzo 2007, n. 1180; TAR Umbria, 9 agosto 2006, n. 409; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 luglio 2003, n. 1305; Sez. V, 7 febbraio 2003, n. 648; Sez. V, 30 aprile 2003, n. 2245).

Tali principi sono stati chiariti e ribaditi anche dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 14896 del 21 giugno 2010, alla stregua della quale: *“La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutative (i criteri di cui all'art. 12 del d.p.r. n. 487 del 1994)”*; ciò in quanto *“il Legislatore ha imposto alla commissione esaminatrice la*

preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell'omogeneità e permanenza. Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare l'auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa".

Dunque, appare evidente che la finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione esaminatrice è quella di operare, in funzione di un'autolimitazione della propria discrezionalità tecnica, un primo livello generale ed astratto di valutazione, attraverso la predisposizione di una griglia o cornice entro le quali andranno, poi, ad inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, garantendo in tal modo imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

Ne consegue che, nel caso di specie, l'Amministrazione avrebbe potuto procedere alla valutazione delle candidature di soggetti privati esterni solo in presenza di un esito inequivocabilmente negativo dello scrutinio dei dirigenti esterni di cui al comma 5-bis, determinato dal mancato raggiungimento di una soglia minima di merito che doveva essere previamente prestabilita e che sarebbe dovuta emergere dal relativo verbale della commissione preposta.

Tale valutazione preliminare si configura, dunque, come adempimento obbligatorio e imprescindibile, idoneo a costituire un vero e proprio autovincolo procedurale per la Commissione giudicatrice, funzionale a garantire la piena trasparenza e correttezza della selezione pubblica.

In assenza di detta predeterminazione, il provvedimento di conferimento

dell'incarico esaminato dalla Sezione risulta gravemente carente di adeguata motivazione, mancando di una giustificazione completa e coerente dell'iter seguito. Tale carenza costituisce un evidente eccesso di potere, in quanto difetto di motivazione, rendendo il provvedimento illegittimo.

P. Q. M.

ricusa il visto e la conseguente registrazione del provvedimento in epigrafe.

Il Presidente

Manuela Arrigucci

(firmato digitalmente)

Il Relatore

Mauro Oliviero

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria l'8 gennaio 2026

Il Dirigente

Francesca Pluchinotta Palmeri

(firmato digitalmente)